




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
UFFICIO AMBIENTE E SICUREZZA



**CICLI DI INCONTRI PER UNA MAGGIORE INFORMAZIONE
SUI TEMI DELLA SICUREZZA
ED IGIENE NEI POSTI DI LAVORO
PROMOSSE ED ORGANIZZATI
IN COLLABORAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SIN-
DACALI DELL' ATENEIO FIORENTINO (RLS-RSU) ARTI-
COLO 21 D.LGS. 626/94**

**Il Coordinatore Generale
Arch. Vito Carriero**

Firenze, dicembre 2000

Quaderni Sicuri 1/2000



Che il “problema sicurezza” coinvolga interamente tutte le attività universitarie è cosa certa. La specificità degli adempimenti contenuti nel decreto 5 agosto 1998, n°363, toglie ogni dubbio, se mai ce ne fossero stati, che l’Università per le sue molteplici, varie e mutevoli attività ha più di altri il dovere civile di porsi in prima fila per essere modello di riferimento per il mondo del lavoro in “materia di sicurezza”.

L’Università è infatti il luogo all’interno del quale si formano ‘nuovi soggetti di governo’ nei diversi campi di sviluppo di un Paese moderno e tecnologicamente avanzato come il nostro, non dimenticando che l’uomo e il suo benessere deve rimanere l’obiettivo fermo, pur nell’avanzare dell’era tecnologica.

L’Università quindi, proprio perché prima tra i propositori e propulsori di ricerca in campo tecnologico, deve educare sempre più i propri uomini al rispetto dell’Uomo.

Le iniziative che l’Ufficio proporrà nell’ambito delle proprie competenze, saranno sempre indirizzate a questo fondamentale concetto di “rispetto dell’uomo” ed in particolare di colui/colei che presta la sua opera a servizio di altri.

Perché ciò si attui, l’Ufficio Ambiente e Sicurezza in accordo con questa Direzione Amministrativa, le R.L.S. e nel rispetto delle Norme vigenti, ha ritenuto la Informazione e la Formazione come momento centrale di questo convincimento.

Ecco il motivo della redazione di questo primo Quaderno di informazione utile ad una serie di incontri di Area voluto ed organizzato congiuntamente con le Rappresentanze Sindacali R.S.U. - R.L.S. per sensibilizzare, attraverso la informazione, ogni lavoratore o equiparato ai temi della sicurezza.

Questo primo quaderno, insieme ad altri due già redatti e più specifici nelle tematiche, formano così un primo pacchetto di programma per l’avvio dei Corsi di Formazione di base in favore di tutte le componenti lavorative dell’Ateneo.

L’intenzione è quindi quella di mettere a disposizione di tutti i colleghi una serie di guide-quaderni pratiche e semplici, corredate da commenti e personali esperienze per vivere meglio il proprio luogo di lavoro.

Il Coordinatore Generale
Arch. Vito Carriero

Il Direttore Amministrativo
Dott. Gaetano Serafino

Firenze, lì dicembre 2000

Si ringraziano gli Uffici : Servizio Prevenzione e Protezione, U.S. Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Gestione tecnico-amministrativa per la collaborazione data alla stesura del presente Fascicolo di informazione



CICLI DI INCONTRI PER UNA MAGGIORE INFORMAZIONE SUI TEMI DELLA SICUREZZA ED IGIENE NEI POSTI DI LAVORO PROMOSSI ED ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI DELL'ATENEO FIORENTINO (RLS - RSU)
(ARTICOLO 21 DEL D.LGS. 626/94)

Premessa

Al fine di meglio comprendere la necessità di definire per l'Università alcune specificità nelle proprie attività correlate al tema della sicurezza, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato un proprio Decreto del 5 agosto 1998, n.363 che ha poi dato origine per la nostra Università al conseguente "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori".

Perché non si fraintenda o mal si interpreti lo spirito della 'norma' prima richiamata, si riporta per estratto quanto contenuto nelle premesse del richiamato Decreto:

"Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli Atenei debbano essere considerati ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli Atenei stessi".

Dette particolari caratteristiche possono così essere individuate e riassunte :

- garanzia di libertà di ricerca;
- svolgimento delle attività nel campo della ricerca, della didattica, dell'assistenza, dei servizi;



- necessità di garantire l'applicazione ed il rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro;
- necessità di regolare le molteplici diverse e variabili attività svolte in un ambito universitario del personale docente, tecnico, amministrativo, degli studenti e da soggetti esterni alle Università che operano per conto e nell'ambito delle stesse.

Perché ancora si affermi la specificità delle attività universitarie si ritiene altresì opportuno riportare del citato Decreto n.363/98, l'art.1 intitolato "Campo di applicazione e particolari esigenze".

Le norme di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 e sue modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria, sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Richiamato quanto sopra, appare evidente che l'Università e le sue pur specifiche attività non subiscono deroghe rispetto alle norme principali in materia di sicurezza, semmai quelle particolari contenute nel Decreto n.363/98 e nel conseguente Regolamento di Ateneo meglio identificano i soggetti coinvolti nel "sistema sicurezza", individuandone compiti, funzioni e responsabilità.

Per osservare con maggiore scienza e conoscenza a tali adempimenti, l'Università di Firenze ha voluto creare un apposito Ufficio dirigenziale definito "Ambiente e Sicurezza", il cui Responsabile è stato designato anche "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione", così come previsto dall'art.4 - comma 4 -



del più volte richiamato D.L.vo n.626/94 a cui vengono delegati quei compiti e quelle funzioni previsti dagli artt.8 e 9 dello stesso D.L.vo.

Per tutti questi motivi si plaude alla presente iniziativa che vede le varie forze in campo - RLS, RSU e RSPP - unite e sicuramente con una visione unitaria di novità, in un "tentativo forte" di porre il problema della "sicurezza" tra gli obiettivi prioritari dell'Ateneo Fiorentino, indirizzati ad una più generale riqualificazione del 'posto di lavoro'.

Informazione dei lavoratori e degli studenti
(art.21 D.Lvo n.626/94)

Presentazione del Fascicolo

Il D.L.vo n.626/94 e più in particolare le successive modifiche contenute nel D.L.vo n.242/96, nonché il Decreto Interministeriale n.363 del 5 agosto 1998, a cui in nostro Ateneo ha fatto seguito con l'adozione di un proprio "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori", hanno ben definito la figura del lavoratore e soggetti equiparati - studenti.

Per questi ultimi l'art.2 del richiamato D.L.vo n.626/94 e n.242/96 recita :

- *...omissis.." sono altresì equiparati (ai lavoratori), gli allievi degli Istituti di istruzione universitaria, ecc..."...*

L'art. 2 comma 4 del Decreto Interministeriale n.363/98 recita:

- *...omissis.." nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio...ecc."*



L'art.1 del regolamento di Ateneo riprende integralmente la precedente definizione di cui all'art.2 comma 4 del D.I. n.363/98.

Lo stesso Decreto fissa altresì una serie di ulteriori norme e/o obblighi per le vecchie e nuove figure che vengono interessate dai nuovi Decreti Legislativi, in particolare stabilisce (art.21 del D.L.vo n.626/94) per il Datore di Lavoro l'obbligo dell'informazione per i lavoratori e per quanto prima detto di tutti i soggetti ad essi equiparati, ivi compresi gli studenti in merito ai problemi della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per adempiere quindi a tale obbligo, l'Amministrazione Centrale, per il tramite dello specifico Ufficio Ambiente e Sicurezza, ha redatto il presente Fascicolo di informazione che verrà distribuito in occasione dei programmati incontri di informazione con tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno rapporto con l'Ateneo.

I suddetti incontri, consolidando una prassi di forte interazione tra Amministrazione e Lavoratori, sono stati organizzati in collaborazione tra RLS, RSU e Ufficio Ambiente e Sicurezza in rappresentanza del Datore di Lavoro (Direttore Amministrativo Dott.Gaetano Serafino) e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (Arch.Vito Carriero).

A tale proposito e per memoria di informazione per tutti i colleghi, si riporta congiunta la legislazione più volte richiamata :

- ✓ **Il D.Lgs. del 19 settembre 1994, n.626** relativo al miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 novembre 1994.



- ✓ **Il D.Lgs. del 19 marzo 1996, n.242** è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.104 del 6 maggio 1996, ha modificato ed integrato quanto previsto dal precedente provvedimento.
- ✓ **Il Decreto Interministeriale dell'8 agosto 1998, n.363** ha regolamentato e provveduto all'adattamento del D.Lgs. n.626/94 alle Università, ed ha altresì introdotto la nuova figura nella scala della responsabilità definita: "*Responsabile dell'attività di didattica o di Ricerca in Laboratorio*" (all.to 1).
- ✓ **Il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori** approvato dal Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 1999 ed emanato con Decreto del rettore del 17 novembre 1999, n.1113 (all.to 2). Con detto Regolamento, l'Ateneo Fiorentino definisce puntualmente le figure di responsabilità all'interno della propria struttura in piena autonomia.



La Sicurezza e l'Università

L'Università e le sue specifiche caratteristiche, difficilmente rapportabili ad attività omogenee che determinano con certezza il ciclo produttivo, hanno necessariamente obbligato il legislatore a meglio definire le figure che partecipano alla gestione della sicurezza e le loro azioni e responsabilità.

Nel D.Lgs 242/96, modificativo del 626/94, si precisa così nell'art. 1 comma 2, che nell'Università si applicano le norme del medesimo decreto

“... omissis ... tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con Decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Sanità e della Funzione pubblica”

Nell'art. 2 comma 1 lettera a), nella definizione di lavoratore viene annoverato anche

“... omissis ... gli utenti del servizio di orientamento e di formazione scolastica, universitaria”

“... omissis ... sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici”

Nella definizione di Datore di lavoro del medesimo art.2 lettera b), si precisa e definisce per Datore di lavoro

“... omissis ...dal D.Lgs 29/93 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero



il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”

In applicazione di quanto previsto quindi dal richiamato art.1 comma 2, il nostro Ministero, con proprio Decreto 5 agosto 1998, n. 363, chiariva quali fossero per l'Università le particolari esigenze connesse alla propria attività, precisando

Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento

1) Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva.

2) Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio ...

3) Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, d apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi ...

4) Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello di altri enti pubblici e privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, nonché gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i laureandi, i borsisti.

Sempre in attuazione dei disposti di legge, **l'Università degli Studi di Firenze** ha approvato con delibera del CdA del 22/10/99, un proprio regolamento di Ateneo per la Sicurezza dei lavoratori che riportiamo sistematicamente con richiami sintattici e riepilogativi.



I COMPITI E GLI OBBLIGHI SONO COSÌ DETERMINATI :

Rettore

*Articolo 2
Regolamento di Ateneo*

- Funzioni di indirizzo in materia di sicurezza deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- Valutazione del piano di realizzazione degli interventi predisposto dal Direttore Amministrativo - Datore di lavoro da sottoporre al Consiglio di Amministrazione perché venga finanziato.

Direttore Amministrativo - Datore di lavoro

*Articolo 3
Regolamento di Ateneo*

- Collabora con il Rettore ed adempie agli obblighi di legge previsti a carico dei Datori di lavoro così come previsto dalla normativa generale.
- Convoca e presiede, almeno una volta all'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art.11 del D.Lgs 626/94.



DEFINIZIONI

Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori
Articolo 1 - *Definizioni*

DATORE DI LAVORO

Individuato in conseguenza dei reali poteri gestionali conferiti dal D.Lgs 29/93

DIRIGENTE

Soggetti di vertice della struttura dotati di poteri di spesa e di gestione. Essi sono pertanto i Presidi, i Direttori di Dipartimento, i Direttori di Centri, i soggetti preposti ad Uffici Dirigenziali, i Direttori di Biblioteche, e per analogia i Direttori di Musei

PREPOSTI

I lavoratori che coordinano e sovrintendono alle attività istituzionali, in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze.

UNITA' PRODUTTIVA

Struttura che, ai sensi dello Statuto di Ateneo e del Regolamento, sono dotate di poteri di spesa e di gestione

- I DIPARTIMENTI
- L'UNITÀ AMMINISTRATIVA CENTRALE
- I CENTRI
- I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI
- LE AZIENDE
- LE BIBLIOTECHE

LAVORATORE

Oltre ai dipendenti tutti, strutturati e non, vengono identificati “lavoratori” anche gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i ricercatori, i tirocinanti, i borsisti.



CONCLUSIONI

L'insieme della conoscenza di quanto è stato prodotto a livello legislativo, normativo e di regolamento, ha quindi lo scopo primario di affermare la priorità della salvaguardia del lavoratore o di soggetti a questi riconducibili (studenti, studiosi, ricercatori, ospiti) in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA (ART. 3) (per documento di valutazione rischi - Art. 4)

- **Eliminare i rischi**
- **Ridurre i rischi alla fonte**
- **Programmazione e prevenzione**
- **Sostituire pericoloso con meno pericoloso**
- **Rispetto ergonomia**
- **Priorità misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali**
- **Limitare il numero dei lavoratori esposti al rischio**
- **Limitare l'uso di agenti**
- **Controllo sanitario**
- **Allontanamento dei lavoratori**
- **Misure igieniche**
- **Misure di protezione**
- **Misure di emergenza**
- **Segnali di sicurezza e avvertimento**
- **Manutenzione regolare**
- **Informazione - formazione**
- **Adeguate istruzioni**



Appendice legislativa

Decreto 5 agosto 1998 n°363 Attuazione del D.Lgs 626/94 all'Università

Regolamento recante le norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

*IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVENZIONE SOCIALE
DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI*

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbano essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;



b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con conformità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee - che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri - presso le quali svolgono le loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso le altre strutture;

d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;



e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi e poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, alla assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle «unità produttive» di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze universitarie, contrassegnate dalle lettere da a) a m), in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;



Ritenuto dtresi, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 935/111.6/98 del 4 maggio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art.1

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art.2

Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.



3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi o di attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3.

Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:

a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;



b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4.

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;

d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5.

Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione



delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica, o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti al rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione di rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6.

Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge dei datori di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaudatore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione



e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7.

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8.

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.



Art. 9.

Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nella attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgano della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.



2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

BERLINGUER

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

Il Ministro della sanità

BINDI

p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

BETTINELLI

Visto, il Guardasigilli : FLICK



Università degli Studi di Firenze

REGOLAMENTO DI ATENEEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

(Ai sensi del D.I. 5 agosto 1998, n. 363 in attuazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni)

Art. 1

(definizioni)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell'ambito dell'Università degli studi di Firenze si intendono per:

a) Datore di lavoro: *il Direttore Amministrativo, in considerazione dei poteri gestionali di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 34 dello Statuto dell'Università di Firenze;*

b) Dirigenti: *i soggetti di vertice delle strutture dotate di poteri di spesa e di gestione, qualificabili quale unità produttiva ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, e dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Essi sono, pertanto, i presidi delle Facoltà cui è attribuita, ai sensi dell'art. 17 comma 13 dello Statuto dell'Università, autonomia contabile, amministrativa e di spesa, i Direttori di Dipartimento, i soggetti preposti ad uffici che comportano l'esercizio dei poteri e delle responsabilità dirigenziali, ai sensi dell'art. 31 comma 3 dello Statuto, i direttori dei Centri di cui all'art. 29 dello Statuto, i Direttori dei Centri interdipartimentali, i Direttori delle aziende di cui all'art. 30 dello Statuto, i Direttori di biblioteca;*

c) Preposti: *i lavoratori che coordinano e sovrintendono alle attività istituzionalmente svolte nell'ambito dell'Università, ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis del D. Lgs. n. 626/94 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze.*

d) Unità produttiva: *strutture che, ai sensi dello statuto e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, sono dotate di poteri di spesa e di gestione. Esse sono:*

d1) le Facoltà cui è attribuita, ai sensi dell'art. 17 comma 13 dello statuto dell'Università, autonomia contabile, amministrativa e di spesa;

d2) i Dipartimenti;



d3) l'Unità amministrativa centrale;

d4) i Centri di cui all'art. 29 dello Statuto;

d5) i Centri interdipartimentali;

d6) le Aziende di cui all'art. 30 dello Statuto;

d7) le biblioteche costituite ai sensi dell'art. 2 del regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo.

*e) **Lavoratore:** sono individuati come tali, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.*

Art. 2

(compiti del Rettore)

1. Al Rettore, quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, competono funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attuazione delle politiche di prevenzione e sicurezza dei lavoratori dell'Ateneo, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Rettore presenta, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94, predisposto dal Direttore Amministrativo, al Consiglio di Amministrazione perché questo provveda alla copertura finanziaria degli interventi in esso previsti.

Art. 3

(obblighi e attribuzioni del direttore amministrativo)

1. Il Direttore Amministrativo, quale datore di lavoro, collabora con il Rettore quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e adempie agli obblighi di legge previsti a carico dei datori di lavoro a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in relazione alle competenze gestionali di cui al successivo art. 6, ed in particolare:



- a) convoca e presiede, almeno una volta l'anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 626/94, le cui risultanze saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di cui al secondo periodo del precedente articolo;*
- b) provvede, qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, a che i responsabili delle stesse addivengano ad una gestione comune, ai fini di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento;*
- c) designa il responsabile del servizio di prevenzione dell'Università, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) individua, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al Servizio di prevenzione, provvedendo a dotare il predetto servizio delle risorse umane e finanziarie necessarie;*
- e) designa il medico competente dell'Università;*
- f) organizza e coordina, tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, assieme ai responsabili dell'attività didattica o di ricerca di cui al successivo art. 7, l'attività di valutazione dei rischi e la redazione nonché l'aggiornamento del documento di sicurezza, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- g) redige periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94;*
- h) attua, con riferimento alle proprie competenze gestorie di cui al successivo art. 6, le misure di prevenzione indicate nel piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui alla lettera precedente;*
- i) provvede alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 626/94;*
- j) provvede, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, a dare informazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;*
- k) vigila affinché, nelle convenzioni stipulate dall'Università per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne siano stipulati, prima dell'inizio delle attività previste in convenzione, accor-*



di ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei relativi oneri finanziari;

l) cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni nell'Ateneo.

Art. 4

(deleghe)

1. Fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall'art. 4 commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo del D. Lgs. n. 626/94, il Direttore amministrativo può delegare ad altro personale universitario, l'esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute.

2. La delega deve risultare, pena l'inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata ai rappresentati per la sicurezza ed al Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata competenza, cui dovranno essere conferiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico finanziari.

Art.5

(obblighi e attribuzioni dei dirigenti)

1. I Dirigenti, nell'ambito dell'unità produttiva di cui rappresentano gli organi di vertice, sono responsabili dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. In particolare devono:

a) collaborare, in relazione alla propria unità produttiva, alla predisposizione del documento, di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/94, sulla valutazione dei rischi e sull'individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;

b) curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di sicurezza - predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti - di cui alla lettera precedente;

c) informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;



- d) vigilare affinché siano osservate, da parte dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, di cui all'articolo successivo, e dei lavoratori le misure di prevenzione previste;*
- e) segnalare al Direttore amministrativo ed al responsabile del servizio di prevenzione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;*
- f) garantire, per quanto di competenza, assieme ai responsabili dell'attività didattica o di ricerca di cui al successivo art. 7, che, nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e accertarsi, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;*
- g) designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, individuate dal servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;*
- h) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli infortuni.*

Art. 6

(competenze gestionali del direttore amministrativo e dei dirigenti)

- 1. Al Direttore amministrativo compete l'adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti centralizzati o comunque a servizio di una o più unità produttive operanti negli edifici universitari, a qualsiasi titolo detenuti.*
- 2. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università, rimangono centralizzate:*
 - a) la gestione delle parti architettoniche, in relazione alla loro costruzione, ristrutturazione, modifica, ampliamento e manutenzione;*
 - b) La realizzazione e manutenzione di:*
 - b1) impianti di climatizzazione di interesse generale*



b2) impianti di distribuzione del metano, fino al limite di batteria costituito dal punto di fornitura dei vari locali;

b3) depositi di gas tecnici e relative linee di alimentazione, fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono installati;

b4) impianti fissi antincendio a servizio di un intero stabile;

b5) cabine ed impianti elettrici di distribuzione;

b6) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

b7) impianti telefonici, reti telematiche e televisivi a circuito chiuso;

c) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile;

d) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro collegamento nella fognatura pubblica;

e) gli impianti di sollevamento;

3. Ai dirigenti competono l'adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, non rientranti nel comma precedente, gli aspetti concernenti la sicurezza delle attività svolte nelle singole unità produttive. In particolare, essi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ordine alla utilizzazione ed al funzionamento, messa e tenuta in sicurezza di:

a) attrezzature, strumenti e arredi tecnici di laboratori, centri di ricerca e di sperimentazione;

b) armadi di sicurezza per reagentari;

c) mezzi antincendio portatili;

d) dispositivi di protezione individuali;

e) sostanze impegnate nei laboratori didattici e di ricerca;

f) sostanze radioattive;

g) agenti chimici, fisici o biologici;

h) impianti tecnologici di loro pertinenza, quali risultano dai verbali di consegna delle strutture in uso;



i) dispositivi installati per il controllo dell'inquinamento in atmosfera delle cappe di aspirazione.

Art.7

(responsabili di attività didattica o di ricerca)

1. Il Dirigente, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti all'unità produttiva, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed i relativi responsabili, che coordinano e sovrintendono a tali attività.

2. Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il direttore amministrativo ed il dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l'osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:

a) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al direttore amministrativo;

b) si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di sicurezza di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere;

d) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nell'ambito dell'attività cui è responsabile;

e) concorre assieme al direttore amministrativo ed al dirigente, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento di sicurezza;

f) identifica, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, tutti i soggetti esposti a rischio;

g) informa i soggetti di cui alla lettera precedente dei rischi specifici cui sono esposti e sulle relative misure di prevenzione;



h) nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, deve garantire, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;

i) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle proprie mansioni specifiche.

Art. 8

(preposti)

1. Il Direttore amministrativo ed i dirigenti, in relazione alla struttura di cui rappresentano l'organo di vertice, individuano, con atto motivato, i preposti, i quali sono soggetti, in particolare, agli obblighi di:

a) vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;

b) esigere l'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;

c) di segnalare ai propri superiori l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.

Art. 9

(servizio di prevenzione e protezione)

1. Per le finalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 626/94, ed al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di prevenzione e protezione competente per tutte le strutture dell'Ateneo.

2. Il responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal direttore amministrativo ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.



3. Il servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dalla articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di unità produttive, come individuate dall'art. 1 del presente regolamento. In particolare, su proposta del responsabile del servizio e sentito il direttore amministrativo, nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, potranno essere individuati e nominati dal direttore amministrativo dei responsabili di unità produttiva, tra gli addetti al servizio medesimo.

4. Il Servizio di prevenzione e protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell'art. 9 del D.Lgs. n. 626/94.

5. Il servizio, nell'espletamento delle sue attività, si avvale del supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio Speciale Igiene e Sicurezza.

Art. 10

(medico competente)

1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 626/94, il Direttore amministrativo, nomina, con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente regolamento, il medico competente.

2. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all'articolazione in più unità produttive, il direttore amministrativo attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il medico competente venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dall'Università, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Art. 11

(obblighi dei lavoratori)

1. I lavoratori, così come individuati dall'art. 1, comma 1 lettera e) del presente regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal direttore ammi-



nistrativo, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili delle attività didattiche o di ricerca.

2. Qualora i lavoratori dell'Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed attenersi alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.

3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione predisposti dal Direttore amministrativo.

Art.12

(rappresentanti per la sicurezza)

1. Ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall'art. 19 del D. Lgs. n. 626/94, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 13

(inadempienza e violazione)

1. Il Direttore amministrativo in caso di inadempienza e violazione delle norme di sicurezza da parte di un dirigente può avocarne a sé le funzioni.

Art. 14

(norma di chiusura)

1. Il presente regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori attraverso l'affissione per non meno di giorni trenta nei luoghi di lavoro e la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Ateneo.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.I. n. 363 del 5 agosto 1998.



Informazioni utili

Al fine di semplificare la comunicazione diretta con i tecnici del Settore Ambiente e Sicurezza, se ne riporta di seguito la composizione per campi di prevalente interesse.

➤ **Dirigente Divisione Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza**

➤ **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione**

Arch. Vito Carriero

- **Responsabile Ufficio** - Verifica D.Lgs. 277/91 *Rumore, piombo, Amianto*
 - Arch. Giovanni Cera tel. 055/2757724
 - Sistemi meccanici ed elettromeccanici di sicurezza antincendio, antifumo, antitaccheggio, antintrusione, fughe di gas, collegamenti di terra, officine
 - Ing. Alessandro Bertelli tel. 055/2757740
 - Igiene e comfort ambientale nei luoghi di lavoro, video-terminali
 - Arch. Leonardo Martini tel. 055/2756705
 - Sicurezza negli ambienti di lavoro ad uso laboratorio
 - P.I. Alessandro Cambi tel. 055/2756711
 - Gestione e sorveglianza stoccaggio e smaltimento rifiuti tossici
 - Sig. Sergio Del Bene tel. 055/2757724
 - Verifica sorgenti ionizzanti
 - Gestione Piani di Sicurezza nei cantieri D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99, Prevenzione incendi
 - Geom. Sergio Cozzolino tel. 055/2757742
 - Gestione ed attuazione Sorveglianza Sanitaria
 - Dott. Alessandro Salvadori tel. 055/2756704
 - Responsabile Gestione Amministrativo-Giuridico-Formativa
 - Sig.ra Clara Barloni tel. 055/2757782
- Sede dell'Ufficio: Via Cavour, 82 50129, Firenze
 Tel. 055/2757782 - Fax 055/2757777
 e-mail: carriero@adm.unifi.it